

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 25-01-1982
REGIONE CAMPANIA
<< Assegno integrativo di natalità " una tantum "
alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane
ed esercenti attività commerciali della
Campania >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 11
del 5 febbraio 1982

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione Campania eroga alle lavoratrici autonome residenti nel territorio della Regione, titolari di azienda e quali unità attive iscritte all' INPS nella gestione speciale invalidità di vecchiaia, un assegno << una tantum >> di L. 200.000, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

Tale contributo è integrativo dell' assegno previsto dalla legge statale n. 1204 del 30 dicembre 1971, che disciplina la tutela delle lavoratrici madri.

ARTICOLO 2

Hanno diritto all' assegno regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge statale 22 novembre 1954, n. 1136, le lavoratrici artigiane di cui alle leggi statali 29 dicembre 1956, n. 1533 e 25 luglio 1956, n. 860 e le lavoratrici esercenti attività commerciali di cui alla legge statale 27 novembre 1960, n. 937, che siano in grado di dimostrare, con idonea documentazione, il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse dal beneficio le coltivatrici dirette che essendo al tempo stesso mezzadre, colone e braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell' agricoltura e godono perciò , ad altro titolo, dell' assistenza per maternità .

ARTICOLO 3

All' erogazione dell' assegno provvede, in un' unica soluzione, il Comune di residenza dell' avente diritto, a seguito di apposita domanda, in carta libera, da presentarsi al Comune entro novanta giorni dalla data del parto, ovvero dell' aborto spontaneo o terapeutico.

Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, certificato di nascita, in carta libera, o di assistenza al parto, ovvero certificato medico anche in carta libera, attestante l' avvenuto aborto e le sue cause nonchè gli estremi della denuncia al Medico provinciale. La richiedente dovrà, inoltre, allegare certificato di residenza, parimenti in carta libera.

Per le lavoratrici esercenti attività commerciali si richiede altresì, per le titolari di azienda la prescritta licenza e per le collaboratrici, atto notorio attestante tale qualifica.

Il Comune di residenza provvede d' ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ARTICOLO 4

Qualora la domanda non possa essere istruita per difetto di formulazione o di documentazione, il competente Ufficio comunale ne dà comunicazione all' interessata, invitandola a fornire, nei trenta giorni successivi, a pena di decadenza, gli elementi mancanti.

In caso di rigetto della domanda, per ritenuta carenza di diritto all' erogazione, il Comune di residenza ne dà comunicazione motivata all' interessata, con esplicita menzione della facoltà di cui al comma che segue, entro quindici giorni dalla decisione di rigetto.

Avverso il provvedimento di rigetto è data facoltà di ricorso, nel termine perentorio di trenta giorni dall' avvenuta notificazione del provvedimento predetto, alla Giunta regionale che deciderà in via definitiva.

ARTICOLO 5

Le somme dovute sono erogate ai Comuni della Campania dalla Regione, alla fine di ciascun trimestre, a norma della presente legge.

Il rimborso è disposto con deliberazione della Giunta regionale a presentazione, da parte dei Comuni erogatori di un elenco delle beneficiarie e di un' attestazione della loro appartenenza alle categorie contemplate a norma dell' art. 1 della presente legge, accertata nei modi e ai sensi

degli artt. 2 e 3.

ARTICOLO 6

Le disposizioni previste dalla presente legge cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale, venga assicurato alle lavoratrici di cui all' art. 1 un trattamento economico superiore a quello complessivamente percepito, ai sensi della legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204 e della presente legge.

ARTICOLO 7

Le leggi regionali 16 maggio 1974, n. 19 e 9 agosto 1974, n. 36 sono abrogate.

ARTICOLO 8

L' onere derivante dall' attuazione della presente legge, stabilito in L. 500.000.000, graverà per il 1981, in termini di competenza e di cassa, sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1450 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1981, che presenta sufficiente disponibilità .

ARTICOLO 9

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 gennaio 1982